



COMUNE DI DOLO (VE)

**REGOLAMENTO PER LA CURA E LA RICONVERSIONE
PARTECIPATA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 26/05/2022

REGOLAMENTO PER LA CURA E LA RICONVERSIONE PARTECIPATA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Indice

Titolo 1 | Principi generali

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Oggetto e disciplina
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Soggetti ammessi, *comunità di riferimento*
- Articolo 5 – Aree di verde ammesse
- Articolo 6 – Interventi ammessi sulle aree verdi pubbliche
- Articolo 7 – Comunicazione pubblica

Titolo 2 | Procedure operative

- Articolo 8 – Rilascio di nulla-osta per interventi di cura occasionale
- Articolo 9 – Proposta di Patto
- Articolo 10 – Il Patto
- Articolo 11 – Durata e rilascio del Patto
- Articolo 12 – Oneri e obblighi a carico delle comunità di pratiche
- Articolo 13 – Impegni dell'Amministrazione comunale
- Articolo 14 – Limitazioni e prescrizioni relative alle attività di volontariato dei cittadini
- Articolo 15 – Responsabilità

Titolo 3 | Disposizioni finali e transitorie

- Articolo 16 – Clausole interpretative
- Articolo 17 – Entrata in vigore
- Articolo 18 – Entrata in vigore di nuove norme

Allegati

- Allegato 1 – Autodichiarazione interventi occasionali
- Allegato 2 – Proposta di Patto
- Allegato 3 – Linee guida per la creazione di un orto
- Allegato 4 – Linee guida per la corretta manutenzione

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Comune di Dolo, anche al fine di proteggere le generazioni future, tutela i beni che le collettività riconoscono come comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto ecologico, urbano e rurale. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali.
2. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento disciplina le forme di condivisione delle responsabilità tra cittadini, singoli o associati, e il Comune, per la cura e riconversione di aree verdi pubbliche.
3. Le finalità del seguente Regolamento sono:
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini ai beni comuni;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio;
 - generare elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - favorire iniziative di partecipazione civica, in quanto occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune.
4. Gli Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per la finalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 2 – Oggetto e disciplina

1. La funzione di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale è prevista nell'ambito dell'organizzazione del Comune, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. Oggetto del presente Regolamento è la cura e la riconversione partecipata di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e migliorare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o di riconvertire a verde nuove aree con attribuzione della relativa manutenzione.
3. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.
4. La condivisione di responsabilità tra cittadini e Comune avverrà a mezzo di apposita Autodichiarazione o Patto tra le parti, attraverso i quali Comune e cittadini si accordano sugli interventi di cura e riconversione delle aree verdi pubbliche in oggetto.
5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:

- a) Beni comuni: i beni materiali e immateriali che le collettività, riconoscono essere funzionali

all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, verso i quali attivarsi, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva;

- b) Comunità di pratiche: gruppi di persone informali o organizzati che sottoscrivono un Patto con la pubblica amministrazione o un'Autodichiarazione;
- c) Ufficio tutor: l'Ufficio Ambiente è l'ufficio di coordinamento della pubblica amministrazione, per la presentazione della *Proposta di Patto* e delle Autodichiarazioni che si farà carico dell'acquisizione dei pareri degli Uffici Tecnici per gli aspetti di competenza;
- d) Proposta di Patto: è la manifestazione di interesse formulata dalla *comunità di pratiche*, volta a proporre interventi continuativi di cura o di riconversione delle aree verdi pubbliche. L'interesse può riguardare una qualsiasi area di verde pubblico su proposta dei cittadini o dell'amministrazione;
- e) Patto: è lo strumento attraverso il quale Comune e *comunità di pratiche* si accordano sugli interventi continuativi di cura e di riconversione delle aree verdi pubbliche;
- f) Autodichiarazione: è lo strumento attraverso il quale le comunità di pratiche, o il singolo cittadino, realizzano interventi occasionali di cura delle aree verdi pubbliche autorizzati dall'Ufficio tutor;
- g) Interventi continuativi di cura e riconversione del verde pubblico: interventi finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi, assicurare la fruibilità collettiva o per comunità delle aree verdi coinvolte;
- h) Interventi occasionali di cura: si intendono tutti quegli interventi che i cittadini scelgono di eseguire in maniera occasionale, previa autorizzazione dell'Ufficio tutor e compilazione di una Autodichiarazione;
- i) Interventi spontanei: si intendono gli interventi di pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie e annaffiatura che i cittadini eseguono in maniera libera e spontanea, senza un'intenzionalità specifica che vada oltre il senso civico e il rispetto dei luoghi. Non necessitano di autorizzazione.

Articolo 4 - Soggetti ammessi, Comunità di riferimento

- 1. I soggetti che sottoscrivono l'Autodichiarazione o il Patto con il Comune sono singoli cittadini o *comunità di pratiche* che si assumono l'impegno di svolgere interventi di cura e/o riconversione delle aree verdi pubbliche.
- 2. La partecipazione alle comunità di pratiche è aperta a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione e deve essere senza scopo di lucro.
- 3. Le comunità di pratiche possono essere formate da:
 - a) gruppi informali di cittadini;
 - b) cittadini costituiti in forma associata;
 - c) organizzazioni di volontariato;
 - d) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - e) parrocchie, enti religiosi, soggetti giuridici ed operatori commerciali.
- 4. Uno o più portavoce della comunità di pratiche sottoscrivono l'Autodichiarazione o il Patto con la pubblica amministrazione. È responsabilità dei portavoce coinvolgere tutti i cittadini appartenenti alla comunità nell'elaborazione e condivisione delle attività.
- 5. Il singolo cittadino richiedente dev'essere residente nel Comune di Dolo e, parimenti, l'associazione/comunità di pratiche deve svolgere la propria attività nel Comune di Dolo.

Articolo 5 - Aree di verde ammesse

1. Ai fini del seguente Regolamento per *aree a verde pubblico* si intendono:
 - Aree generiche (aree verdi non attrezzate);
 - Aree verdi in centro storico;
 - Aiuole fiorite;
 - Aree adibite o da adibire ad orto urbano.
2. Il/La cittadino/comunità di pratiche interessato/a può proporre di intervenire in aree verdi, previo parere positivo dell'Ufficio Ambiente del Comune di Dolo, il quale può avvalersi di altri uffici qualora ne determini la competenza.
3. Le specie botaniche nei progetti di riconversione dovranno essere indicate e saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ente.
4. I patti non possono coinvolgere aree di superficie superiore all'1% dell'estensione totale delle aree a verde pubblico dell'Amministrazione Comunale.
5. Non è possibile realizzare orti urbani in aree verdi pubbliche attrezzate.

Articolo 6 - Interventi ammessi sulle aree verdi pubbliche

1. Gli interventi ammessi sulle aree verdi sono:
 - a) PULIZIA e conferimento dei rifiuti, raccolta delle foglie, annaffiatura;
 - b) CURA - sfalcio dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, cura e manutenzione di arredo esistente (panchina, tavolo, bacheca), acquisto di nuovo arredo da parte dei cittadini, e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
 - c) RICONVERSIONE - nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, e quant'altro necessario alla riconversione dell'area verde da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, nel rispetto dell'allegato tecnico "4 – linee guida per la corretta manutenzione";
 - d) la creazione di ORTI URBANI destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche, da realizzare secondo le linee guida allegate al presente regolamento, per l'approntamento di:
 - orti sociali: orto con specifica destinazione funzionale (es. orto per diversamente abili, orto peranziani, ecc.), disciplinato da apposito bando/procedura a cura del Settore Servizi Sociali;
 - orti di vicinato: inteso come reale occasione di condivisione (dove parte del ricavato dell'orto andrà condiviso tra i cittadini partecipanti).
2. Per gli interventi di cui alla lettera a) – pulizia spontanea – non è richiesta alcuna autorizzazione.
3. Per gli interventi di cui alla lettera b) – cura – se occasionali è richiesta la compilazione di un'Autodichiarazione; se continuativi è necessaria la presentazione di una Proposta di Patto.
4. Per gli interventi di cui alle lettere c) e d) – riconversione e orti urbani - è necessaria la presentazione di una Proposta di Patto.
5. Gli interventi devono essere conformi agli allegati al presente Regolamento.

Articolo 7 – Comunicazione pubblica

Il Comune promuoverà le iniziative previste nel presente Regolamento all'interno del proprio sito web istituzionale, al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. Nell'area dedicata verranno pubblicati:

- a) il testo del Regolamento e relativi allegati;
- b) la modulistica per presentare l'Autodichiarazione (per gli interventi di cura di natura occasionale);
- c) la modulistica per presentare la Proposta di Patto (per gli interventi di cura continuativa, per gli interventi di riconversione di aree e per interventi di orti urbani);
- d) l'elenco dei Patti.

TITOLO II – PROCEDURE OPERATIVE

Articolo 8 – Rilascio di nulla-osta per interventi di cura occasionale

1. Gli interventi di pulizia spontanea di cui all'articolo 6 lettera a), possono essere realizzati in maniera libera senza necessità di avviso da parte del cittadino alla Pubblica Amministrazione.
2. Gli interventi di cura occasionale di cui all'articolo 6 lettera b), possono essere realizzati previa compilazione di un'autodichiarazione da presentare all'Ufficio Ambiente, anche tramite e-mail, sul modello predisposto e allegato al presente Regolamento.
3. Nell'Autodichiarazione il richiedente/la comunità di pratiche, oltre ai dati identificativi dell'area e alla proposta di cura occasionale, dovranno dichiarare in particolare di:
 - sollevare il Comune di Dolo da ogni responsabilità civile e penale per fatto proprio e delle persone appartenenti alla comunità di riferimento, per eventuali danni causati a terzi e derivanti dall'esecuzione degli interventi;
 - assumersi la piena responsabilità per rischio infortuni alla propria persona, derivante dall'esecuzione degli interventi di natura occasionale;
 - informare la comunità di riferimento che ogni persona si assume la piena responsabilità per rischio infortuni alla propria persona, derivante dall'esecuzione degli interventi di natura occasionale;
 - assicurare che qualora occorra l'utilizzo di mezzi o attrezzature, gli stessi siano forniti dal proponente, omologati all'uso e dotati di idonea copertura assicurativa, lasciando il Comune di Dolo sollevato da ogni responsabilità.
4. L'Ufficio Ambiente, dopo l'acquisizione dei pareri tecnici degli Uffici Lavori Pubblici e Urbanistica, rilascerà apposito nulla-osta al richiedente/alla comunità di pratiche con le eventuali prescrizioni a cui attenersi per l'esecuzione delle attività, entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 9 - Proposta di Patto

1. L'articolo 6 del presente Regolamento individua gli interventi ammessi sulle aree verdi pubbliche comunali. La Proposta di Patto è lo strumento da presentare, su apposito modulo predisposto e allegato al presente Regolamento, per l'esecuzione degli interventi di:
 - CURA continuativa (secondo quanto previsto dalla lettera b);
 - RICONVERSIONE (secondo quanto previsto dalla lettera c);
 - ORTI URBANI (secondo quanto previsto dalla lettera d).
2. L'Ufficio Ambiente è l'ufficio di coordinamento della pubblica amministrazione, per la presentazione

della Proposta di Patto, che si farà carico dell'acquisizione dei pareri degli Uffici Tecnici per gli aspetti di competenza.

3. Al fine di garantire che gli interventi di cura e di riconversione delle aree verdi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le Proposte di Patto devono ricevere il consenso del Comune. Il Comune si esprimerà, previa acquisizione dei pareri tecnici di competenza degli Uffici, su una Proposta entro 60 giorni dalla sua formulazione.
4. Gli interventi potranno essere realizzati dopo la sottoscrizione di un Patto fra cittadini e Comune.
5. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto di riconversione dell'area verde dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
7. L'area data in gestione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Articolo 10 - Il Patto

1. Il Patto è lo strumento attraverso il quale il Comune e i cittadini concordano quanto necessario ai fini della realizzazione degli interventi continuativi di CURA, di RICONVERSIONE o di ORTI URBANI, nelle aree di verde pubblico.
2. Il contenuto del Patto varia in relazione alla natura delle diverse aree di verde pubblico, alla complessità del progetto e alla specificità della comunità di pratiche.
3. Il Patto definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi perseguiti e le azioni di intervento, la durata di svolgimento delle attività, le cause di sospensione o di conclusione anticipata dello stesso, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti dell'intervento;
 - b) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto stesso e l'accesso a questi;
 - c) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
 - d) le misure di pubblicità del Patto di collaborazione, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla condivisione delle aree di verde pubblico;
 - e) la partecipazione del Comune per la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
 - f) le cause di esclusione per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto di collaborazione;
 - g) gli assetti conseguenti alla conclusione del Patto, la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
 - h) le modifiche in corso d'opera.
4. Il Patto, oltre a quanto su indicato, dev'essere formato dai contenuti a seguire:
 - a) se gli interventi sull'area prevedono la sola CURA continuativa, il Patto deve prevedere:
 - Rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - Programma di manutenzione con l'esatta natura delle opere previste e un cronoprogramma di riferimento per i tempi di attuazione;
 - b) se gli interventi sull'area prevedono la RICONVERSIONE, il Patto deve prevedere:
 - Rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con

- relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - Progetto di riconversione dell'area verde specificando le piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche;
 - Programma di manutenzione con l'esatta natura delle opere previste e un cronoprogramma di riferimento per i tempi di attuazione;
- c) se gli interventi sull'area prevedono la creazione di ORTI URBANI, il Patto deve prevedere:
- Rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - Progetto di creazione dell'orto specificando il piano di coltivazione;
 - Programma di gestione dell'orto.

Articolo 11 – Durata e rilascio del Patto

1. La durata del Patto non può superare i 5 (cinque) anni e può essere eventualmente rinnovata, previa valutazione sull'andamento precedente e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, a seguito di espressa richiesta scritta della *comunità di pratiche*, da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, e rilasciata, previa procedura di cui all'art. 9 punto 2, dall'Ufficio Ambiente attraverso comunicazione scritta alla comunità di riferimento.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento del Patto, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area verde coinvolta, ovvero per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento.
3. La comunità di pratiche può recedere in ogni momento dal Patto previa comunicazione scritta che dovrà pervenire con un anticipo di almeno 90 giorni.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi, non comportano sospensione del Patto la cui durata resta immutata.

Articolo 12 - Oneri e obblighi a carico delle comunità di pratiche

1. Le comunità di riferimento prendono in consegna lo spazio pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività così come indicati nel Patto, senza alterarne in alcun modo la destinazione d'uso e le dimensioni dell'area coinvolta.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nel Patto, dovrà essere presentata dalla *comunità di pratiche* all'Ufficio Ambiente e autorizzata dall'Ufficio, previa procedura di cui all'articolo 9 – punto 2, mediante comunicazione scritta alla comunità di riferimento.
3. Per la realizzazione di orti urbani è istituito un quaderno delle attività che sarà compilato e aggiornato secondo le modalità stabilite dalla *comunità di pratiche*. In particolare dovranno essere indicati: numero delle persone coinvolte, superficie dedicata ad orto, eventuali quantitativi di prodotto, quant'altro ritenuto utile dalla comunità.
4. Le attività si dovranno svolgere rispettando il decoro dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con i residenti dell'area, attraverso la limitazione delle emissioni acustiche e di ogni altra immissione che superi la normale tollerabilità anche alla luce delle condizioni dei luoghi e nel rispetto della legge e dei vigenti regolamenti comunali.
5. Le comunità di riferimento non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dello spazio pubblico, è vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L'area rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. In relazione ai progetti di riconversione di aree verdi in orti urbani, la *comunità di pratiche* è chiamata comunque a svolgere attività di interesse collettivo, ad esempio: mettendo a disposizione i propri orti per attività didattiche o di volontariato sociale.
7. Il Comune, a mezzo degli Uffici Ambiente e Lavori Pubblici di concerto con il soggetto Gestore, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in gestione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione del Patto.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui al Patto dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Ambiente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
9. La comunità di riferimento è tenuta a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, e a consentire ogni intervento di manutenzione straordinario o di rifacimento.
10. È vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007, dal D.M. 22.1.2014 e dal piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; la *comunità di pratiche* è obbligata a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi.
11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura della *comunità di pratiche* si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine del Patto, devono essere rimosse.
12. È a carico della *comunità di pratiche* che ha sottoscritto il *Patto* il mantenimento ordinario dell'area verde, in un'ottica di integrazione e non di sostituzione dell'attività di gestione ordinaria dell'Ente.
13. Per gli interventi di riconversione che prevedano la realizzazione di orti urbani, la comunità di pratiche dovrà garantire, nell'ambito dell'intervento, una porzione di area destinata a prato stabile per favorire l'insediamento e la salvaguardia delle api.

Articolo 13 – Impegni dell'Amministrazione comunale

1. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le attività volontarie della comunità di riferimento o dei singoli cittadini.
2. L'Ufficio Ambiente è l'ufficio tutor per accompagnare i cittadini/le *comunità di pratiche* nella definizione della *Proposta di Patto* e nella sottoscrizione del Patto stesso.
3. Il Patto, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali: l'installazione di targhe informative (90 mm x 90 mm), menzioni speciali, spazi dedicati nella piattaforma internet comunale. La visibilità concessa non costituisce in alcun modo un corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

Articolo 14 – Limitazioni e prescrizioni relative alle attività di volontariato dei cittadini

1. Le attività svolte dai cittadini negli ambiti del seguente Regolamento sono realizzate in maniera libera e gratuita, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici. Lo svolgimento di queste attività non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
2. I volontari singoli non possono essere coinvolti in alcun modo in attività che possono comportare rischi di particolare gravità (ad esempio: rotatorie stradali ad alto traffico veicolare).

3. I cittadini volontari devono avere un'età non inferiore a 18 anni. La partecipazione di minori è ammessa solo se autorizzati e accompagnati da un genitore o soggetto che esercita la potestà familiare.
4. L'elenco dei Patti verrà pubblicato in apposita sezione del sito dell'ente dedicato all'iniziativa. Può essere liberamente consultato in modo da consentire ad altri cittadini interessati di potersi aggregare nelle attività.

Articolo 15 - Responsabilità

1. I cittadini sottoscrittori l'Autodichiarazione o il Patto, si assumono ogni responsabilità civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione degli interventi e per eventuali infortuni occorsi nell'esecuzione delle attività.
2. I cittadini responsabili della cura e riconversione delle aree verdi, si assumono la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione, compresa la Pubblica Amministrazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la condivisione tra il Comune e i cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura e riconversione delle aree verdi.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni va informata ad uno spirito di condivisione paritetica tra il Comune e i cittadini attivi coinvolti.

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Articolo 18 - Entrata in vigore di nuove norme

L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali o regionali nelle materie oggetto del presente Regolamento, si intende automaticamente recepita. In caso di contrasto di norme, se applicabile, prevale quella che favorisce la più ampia partecipazione nei processi decisionali.

- Allegato 1 – Autodichiarazione interventi occasionali
- Allegato 2 – Proposta di Patto
- Allegato 3 – Linee guida per la creazione di un orto
- Allegato 4 – Linee guida per la corretta manutenzione